

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

GIURISPRUDENZA PENALE | FEBBRAIO 2026



A cura degli addetti all'ufficio trasversale
UFFICIO DEL PROCESSO
presso la Corte d'appello di Perugia
in collaborazione con la
Procura generale di Perugia
(PROTOCOLLO DEL 16 MARZO 2022)

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

Il testo integrale delle sentenze dei Tribunali del Distretto e delle sentenze di Corte d'Appello contenute nella presente Newsletter è consultabile, unitamente al complesso delle altre decisioni, nella Banca Dati Nazionale di Merito, nella sezione provvedimenti attualmente riservata agli appartenenti alla rete Giustizia in attesa di estenderne la fruizione anche agli esterni.

Le massime delle sentenze di Corte d'Appello sono invece disponibili sul Notiziario mensile della Corte d'appello e della Procura generale al seguente link:

https://ca-perugia.giustizia.it/it/notiziario_penale.page

e anche sul sito della Procura Generale al seguente link:

https://pg-perugia.giustizia.it/it/giurisprudenza_c_a_perugia.page

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

1

TRIBUNALE DI PERUGIA, SEZ. MISURE DI PREVENZIONE, ORD. 22 DICEMBRE 2025

Va disposta l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di un anno nei confronti del soggetto che presenta un curriculum delinquenziale dal quale emerge una personalità incline a violare la legge e refrattaria ai richiami dell'Autorità, amministrativa o giudiziaria. In base al giudizio preventzionario inerente le precedenti condotte criminose, infatti, è possibile pervenire all'iscrizione del preposto, dimostratosi particolarmente avvezzo alla commissione di reati a base violenta con uso di coltelli e di altri oggetti atti all'offesa personale, nelle categorie criminologiche a pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) e c) d.lgs. 159/2011. Alla luce del quadro emerso, risulta concreta ed attuale la probabilità che il proposto ponga in essere condotte di disvalore omogeneo rispetto a quelle al medesimo ascritte nell'ambito dei procedimenti penali, ancora non definiti, che lo hanno visto protagonista, tenuto specie conto dell'assenza di segnali di revisione critica delle condotte devianti.

2

TRIBUNALE DI PERUGIA, SENTENZA 17 DICEMBRE 2024 N. 2727

La riscontrata presenza all'interno di due centri massaggi di ragazze cinesi senza permesso di soggiorno e vestite con abiti provocanti, il rinvenimento di numerosissimi preservativi all'interno dei locali nonché nell'abitazione di uno degli imputati, la dichiarazione del teste di aver chiesto e ottenuto di poter ricevere, oltre al "normale" massaggio, anche una prestazione sessuale e il continuo via vai dai centri in questione di clienti esclusivamente di sesso maschile inducono a ritenere provata, oltre ogni ragionevole dubbio, l'attività di sfruttamento della prostituzione femminile da parte degli imputati che, peraltro, non hanno offerto al tempo dell'arresto alcuna indicazione in senso contrario. Non si dubita nemmeno della sussistenza dell'elemento psicologico del reato in contestazione, costituito dal dolo generico, poiché i due imputati, l'uno titolare del centro e l'altra gestrice de facto dell'attività, non potevano non sapere dello svolgimento dell'attività organizzata di sfruttamento della prostituzione che veniva svolta nei locali.

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

3

TRIBUNALE DI PERUGIA, SEZ MISURE DI PREVENZIONE, ORD. 30 DICEMBRE 2025

Va applicata la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di tre anni nei confronti di un soggetto che, alla luce delle risultanze emerse, mostri una personalità marcatamente proclive a delinquere e l'assoluta refrattarietà a conformarsi alle prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, anche e nonostante i numerosi titoli cautelari e definitivi progressivamente emessi a suo carico. Il proposto ha manifestato l'assoluta assenza di segnali di rivisitazione critica del proprio vissuto criminale, nonché l'assenza di capacità di autogestione e contenimento dei propri impulsi delittuosi. Tenuto conto che i precedenti penali riguardano essenzialmente reati di evasione, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale posti in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico, suscettibili di cagionare un evidente pregiudizio alla sicurezza e alla salute pubblica, si ritiene che il proposto possa essere inquadrato nella categoria criminologica di cui all'art. 1, c. 1, lett. c) d.lgs. 159/2011 e, stante il recente procedimento instaurato per condotte qualificate ex art. 612-bis c.p., anche nella ulteriore categoria a pericolosità qualificata di cui all'art. 4 c. 1, lett. I-ter) d.lgs. 159/2011. Ricorre, infine, il requisito dell'attualità della ritenuta pericolosità, in considerazione delle recenti condotte che si pongono in termini di progressione criminosa rispetto alle precedenti condotte del medesimo tenore.

4

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 30 MAGGIO 2025 N. 380

Non sussiste il contestato delitto di tentata rapina nel caso in cui la condotta aggressiva posta in essere dalla donna nei confronti del marito non era finalizzata a sottrarre il salvadanaio che l'uomo in quel momento teneva in mano, ma si inquadrava in un contesto di comportamenti violenti, già reiterati dalla donna nei giorni precedenti, per manifestare opposizione alla intenzione del marito di separarsi da lei. Il salvadanaio, inoltre, secondo quanto riferito dall'uomo, conteneva denaro appartenente all'intero nucleo familiare per il cui il prelievo di tale somma da parte dell'imputata potrebbe eventualmente integrare un'ipotesi di sottrazione di cosa comune ormai depenalizzata.

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

5

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 2 DICEMBRE 2025 N. 791

L'obbligo di presentare la dichiarazione a fini fiscali spetta al fallito per periodi di imposta anteriori al fallimento, mentre spetta al curatore per i periodi di imposta successivi, compreso quello tra l'inizio del periodo di imposta e la data della dichiarazione di fallimento. L'obbligo di dichiarazione per l'amministratore, anche in caso di sopravvenuto fallimento, discende dal fatto che l'obbligo tributario nasce in capo al soggetto che si trova alla guida dell'impresa quando spira il termine del periodo di imposta ed egli assume in quel momento la qualità di soggetto tenuto a dichiarare in ordine alla situazione passata ovvero all'andamento dell'impresa nel periodo precedente la scadenza. La circostanza che l'imprenditore possa essere chiamato a rendicontare a fini fiscali in un momento successivo alla perdita del poter gestorio non fa venir meno l'obbligo dichiarativo per i periodi di imposta ricadenti nella propria fase di gestione, obbligo che si è perfezionato e permane anche se la dichiarazione relativa a quel periodo di imposta deve essere presentata in un tempo successivo, nell'arco del quale sopraggiunge il fallimento. Va conferma, quindi, la condanna dell'imputata amministratrice della società poi fallita, per aver omesso la dichiarazione IVA per l'anno precedente al fallimento sussistendo anche il dolo specifico del delitto in oggetto: l'omissione consentiva di non versare e non far emergere a fini di liquidazione e riscossione nei tempi ordinari una imposta di entità rilevante, di molto superiore al valore soglia e superiore al valore soglia già secondo la comunicazione annuale cui aveva proceduto l'amministratrice, dovendosene inferire che l'inadempimento consapevole per l'ingente somma rispondeva alla finalità di lasciare insoluto il debito della società verso l'Erario.